

«MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA»: TESTO DEL D.L. (“AIUTI”) N. 50/2022 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15/7/2022 N. 91 E SCHEDA DI SINTESI DEI SUOI CONTENUTI

Nella *Gazzetta Ufficiale n.164 del 15-07-2022* è stato pubblicato il d.l. 17/5/2022 n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», coordinato con la legge 15 luglio 2022 n. 91 che lo ha convertito apportandovi alcune modifiche, vigenti dal 16 luglio u.s.

Dei contenuti del cosiddetto decreto “Aiuti” (il cui testo è scaricabile cliccando sul collegamento sopra riportato), di conseguenza, accludiamo la scheda di sintesi realizzata per CONFIMI INDUSTRIA dalla società di Relazioni Istituzionali Consenso Europa; il documento segue gli aggiornamenti del provvedimento normativo, con le menzionate modifiche attuate nella fase della sua conversione, riproposte sottolineate e evidenziate in verde.

SCHEDA DI SINTESI

DL Aiuti

In data 18 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#): "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 266 voti favorevoli e 47 contrari e dal Senato della Repubblica con 172 voti favorevoli e 39 contrari (AS 2668).

La legge di conversione prevede una suddivisione del provvedimento in 2 titoli:

- TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE;
 - CAPO I - Misure in materia di energia;
 - CAPO II - Misure a sostegno delle imprese;
 - CAPO III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.
- TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE.
 - CAPO I - Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport;
 - CAPO II - Misure in favore degli enti territoriali;
 - CAPO III - Disposizioni in relazione alla crisi ucraina;
 - CAPO IV - Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti;
 - CAPO V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIE E IMPRESE

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

All'articolo 1, la norma chiarisce i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e della emissione delle bollette di luce e gas.

Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, la compensazione per la fornitura di gas naturale di riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022. Inoltre, se sono state pagate somme eccedenti nell'anno in corso perché l'attestazione ISEE è intervenuta dopo l'inizio dell'anno, si procede al rimborso, mentre se il pagamento non è stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus. [Per l'informativa relativa all'attribuzione del predetto bonus è prevista una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici e a tale misura sono destinati 116 milioni di euro.](#)

L'articolo 1-bis prevede misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela, nello specifico, entro il 10 gennaio 2024, è compito di Acquirento Unico Spa di svolgere il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

L'articolo 1-ter dispone l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre del 2022. L'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Sono altresì annullate anche le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Per quel che riguarda l'articolo 1-quater, questo riduce l'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022, nello specifico:

- le somministrazioni di gas metano destinate alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Agli oneri, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo semestre 2022. Agli oneri, valutati in 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
- per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA riduce ulteriormente le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui. Agli oneri, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il [decreto-legge n. 21 del 2022](#). La disposizione, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre 2002 prevede:

- Per le **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 20% al 25%. Agli oneri, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- Per le **imprese a forte consumo di gas naturale**, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 20% al 25%. Agli oneri, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- Per le **imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica** il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta è aumentato dal 12% al 15%. Agli oneri, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e a forte consumo di energia elettrica, qualora queste nei primi due trimestri del 2022 si riforniscano di elettricità o gas naturale dagli stessi venditori da cui si rifornivano nel primo trimestre del 2019, al venditore è fatto obbligo di inviare al proprio cliente, su richiesta dello stesso, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, mentre l'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'articolo 2-bis prevede invece un'indennità una tantum pari a 550 euro, che viene riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore. Beneficiano di tale indennità i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o di un trattamento pensionistico. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi e viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri, valutati in 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale.

La norma, inoltre, concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. In particolare, la disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto** è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. **Tale credito d'imposta è utilizzabile**

esclusivamente tramite compensazione, ma a questo non è applicato il limite d'utilizzo di 250.000 € da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi cui all'articolo e non sono soggetti al limite 500.000 € dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 \(interessi passivi\) e 109, comma 5 \(eventuale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale\), del testo unico delle imposte sui redditi](#) (TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Agli adempimenti del credito d'imposta provvede il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili mentre il monitoraggio delle fruizioni è deputato al Ministero dell'economia e delle finanze. Viene inoltre cancellata la dotazione di 500 milioni di euro del Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto. [Viene inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.](#)

L'articolo 4 estende al primo trimestre dell'anno 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

A tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a patto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini del presente articolo **è impresa a forte consumo di gas naturale** quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per tale credito d'imposta valgono gli stessi modi d'utilizzo dell'articolo di cui sopra, ma questo è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020](#), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche

successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Come per l'articolo 3 del d.l. in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il **monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta** di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196/2009.

Agli oneri, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

La disposizione postula anche sui rigassificatori, definendoli come "interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti" e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un commissario straordinario del Governo, che rilascerà l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere e per le connesse infrastrutture, a seguito di procedimento unico da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Per tali opere è prevista l'esenzione della VIA, previa comunicazione alla Commissione europea, inoltre, per le valutazioni ambientali delle predette opere si applica l'esenzione che consente al Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di impatto ambientale.

Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera

I soggetti interessati, entro il termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario, possono presentare istanza di autorizzazione corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Tali istanze vanno comunicate dal Commissario entro 5 giorni dalla presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La norma prevede inoltre, al fine di **limitare il rischio sopportato dalle imprese di**

rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Sono inoltre previste disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale nel limite di un controvalore di 4000 milioni di euro, ai fini dello stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, che sarà disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, previo parere dell'AREERA, da adottare entro il 15 luglio 2022.

Per quel che riguarda l'articolo 6 questo introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57 (Disposizioni provvisorie), comma 1, fatta salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2 del presente decreto.

Le modifiche riguardano il [decreto legislativo n. 199/2021](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nello specifico sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 20 (**individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**), comma 4. La disposizione disciplina la procedura per l'individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. La novella stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

- al comma 8 dell'articolo 20 è aggiunta la **lettera c-quater)** individuando **ulteriori aree da considerarsi idonee** ai fini della installazione di impianti FER in attesa dell'individuazione ad opera delle regioni delle predette aree idonee. Si tratta delle aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli **impianti fotovoltaici**. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 (Interventi localizzati in aree contermini) del dlgs n. 77/2021, legge n. 108/2021
- l'articolo 22 è integrato (**Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee**) con un comma 1-bis volto a precisare che la disciplina prevista di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, **criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili**, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

[All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 \(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni\) dopo le parole: "derivazione idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MITE istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. Inoltre, i titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche saranno tenuti a corrispondere, dal 1 gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico. Le risorse derivanti dal contributo saranno finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione. I progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco \(kWp\) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, possono essere realizzati senza essere sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, a](#)

patto che venga consegnato al comune una dichiarazione in formato cartaceo o in via telematica, da parte del proprietario della struttura, che sia accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

L'articolo 7 dispone in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell' articolo 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) del [dlg n. 152/2006](#).

Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui sopra possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

L'articolo 7-bis dispone la proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire impianti rinnovabili, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo piuttosto che un solo anno, a patto che gli interventi debbano essere realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), quindi considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

L'articolo 8 postula in merito all'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo, nello specifico, per quel che riguarda l'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020», al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di

impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tuttavia l'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Per quel che riguarda l'articolo 9, questo apporta modifiche all'articolo 20 (**Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale**) sostituendo il comma 2 al fine di consentire al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo n. 199/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II". Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette.

L'articolo 10 dà nuove disposizioni in materia di VIA apportando modifiche al dlgs n. 152/2006. Le modifiche in sintesi riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti. In particolare gli articoli interessati sono:

- articolo 8 (**Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS**),
- articolo 23 (**Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti**),
- articolo 25 (**Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA**),
- articolo 27 (**Provvedimento unico in materia ambientale**),
- all'allegato II alla Parte Seconda (**Progetti di competenza statale**), il punto 2) (riguardante l'installazione di centrali termiche, centrali idroelettriche etc) viene modificato e il punto 4) è soppresso.

Il decreto, con l'articolo 11 prevede norme di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

La norma, all'articolo 12, interviene sull'articolo 5-bis del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), che dispone che in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispon

un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. In particolare, viene previsto che: a) nell'effettuare il dispacciamento di tali impianti, Terna S.p.A. non assimili gli impianti stessi alle unità essenziali per il sistema elettrico; b) i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili possono derogare alle prescrizioni contenute nell'AIA, per un periodo di sei mesi. Tali deroghe consentono una maggiore produzione di energia nell'ambito delle potenzialità dell'impianto.

In chiusura del Capo I, l'articolo 14, dispone la proroga di tre mesi del termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Il calcolo del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei [soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dal codice del consumo](#).

CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Il Capo II postula sulle misure a sostegno delle imprese, in particolare l'articolo 15 disciplina una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto ucraino.

Nello specifico SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazioni, forniture e appalti. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o abbiano presentato un piano di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della

domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni:

- entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
- l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
- la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell'impresa beneficiaria;
- la garanzia è rilasciata con due procedure "ordinaria" e "semplificata", in base ai livelli di fatturato o al numero di dipendenti dell'impresa, ovvero all'ammontare della garanzia richiesta. Con la procedura ordinaria il rilascio della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia;
- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea;
- la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità agli orientamenti contenuti nel "Temporary Crisis Framework".

L'articolo 15-bis modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le modifiche riguardano:

- al comma 1, viene specificata che la dilazione di pagamento viene concessa per ciascuna richiesta e che qualora le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, aumentando il limite precedentemente imposto di 60.000 euro.
- al comma 3, la rateizzazione passa da 5 ad 8 rate tuttavia il carico non può essere nuovamente rateizzato a prescindere se le rate scadute siano integralmente saldate o meno;
- è aggiunto il comma 3-ter "La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da

quelli per i quali è intervenuta la decadenza”

Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ma, in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, al momento della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate, in questo caso al nuovo piano piano di rateazione si applicano le disposizioni previste dal decreto Aiuti.

L'articolo 15-ter estende anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le garanzie previste dall'articolo 15 del presente decreto, a patto che queste rispettino i criteri e le condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

All'articolo 16 sono disciplinate le misure di sostegno alla liquidità delle PMI per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito del conflitto ucraino. Le misure sono subordinate all'approvazione della Commissione UE.

Inserite nuove disposizione nella legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) per prevedere che il Fondo di garanzia per le PMI rilasci, fino al 31 dicembre 2022, garanzie:

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dalla crisi Ucraina
- entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al [31 dicembre 2019], si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore
- fino al 90% del finanziamento erogato, per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello.

Sono escluse le imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità oggetto delle sanzioni europee.

È espressamente stabilita la non cumulabilità con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Temporary

Framework Crisis, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato.

L'articolo 17 innova le modalità di rilascio della garanzia SACE, che potrà essere rilasciata per operazioni che contribuiscano al rilancio dell'economia e sono definiti, in apposito allegato tecnico, i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie.

Con specifico riferimento alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A., sono incluse le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese che presentino una stabile organizzazione in Italia.

Il decreto provvede ad istituire, per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina, con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Destinatarie del fondo sono le PMI, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

Il contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo di crisi».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di

erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

[Per quel che riguarda l'art.18-ter, questo proroga le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 fino al 30 settembre 2022.](#)

L'articolo 19 rfinanzia per 20 milioni di euro la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

CAPO III - RIPRESA ECONOMICA, PRODUTTIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All'articolo 21, il provvedimento prevede una **maggiorazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0**, portandolo dal 20 al 50% per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Restando nell'ambito della misure a sostegno del 4.0, l'articolo 22 dispone una **maggiorazione del credito d'imposta relativo alle spese di formazione** del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, portandole, rispettivamente al 70 e 50%. Secondo la disposizione, inoltre, per avere diritto al credito d'imposta le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del MiSE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Il decreto prevede, inoltre, all'art.24, il **rifinanziamento del Fondo IPCEI**, lo strumento agevolativo che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a supporto della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici dell'UE. Attualmente la partecipazione italiana si è rivolta a 3 IPCEI, uno nel settore della microelettronica e due nel settore delle batterie e altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo

periodo.

In riferimento al settore degli appalti pubblici di lavori, l'articolo 26 introduce **misure per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici**. Le misure sono volte altresì ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare al PNRR.

Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari infrannuali ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezzari, la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del dslg n. 50/2016 che prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, può essere emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal

1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

La norma postula anche la deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione delle linee guida di cui all'[articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) (legge di conversione n. 25/2022). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture, sentite le regioni interessate.

Stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (dlg n. 163/2006) ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

- in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020](#) (legge di conversione n. 120/2020), limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del d.l. n. 21/2022 e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti devono trasmettere telematicamente al Ministero delle infrastrutture, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo in esame, l'entità delle risorse finanziarie sopra citate e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del

contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

- in relazione agli interventi diversi da quelli precedentemente descritti, a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, anche in questo caso sono previsti obblighi di trasmissione da parte delle stazioni appaltanti. Anche in questo caso, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Per perseguire le finalità di questi investimenti si provvede ad incrementare una serie di Fondi:

- il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
- il Fondo per l'adeguamento dei prezzi è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per fare fronte all'eventualità di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Fondo ha una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. Al Fondo di nuova istituzione possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

La determinazione delle modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; le modalità devono ispirarsi ad una dettagliata serie di criteri:

- fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale

- e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla legge n. 183/1987 e dal DPR n. 568/1988, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
 - modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
 - fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con detti decreti può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante.

Introduce disposizioni specifiche relative agli accordi quadro. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori (articolo 54 del codice dei contratti pubblici) già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. Si chiarisce, inoltre, l'applicabilità delle norme di cui all'art. 29 del d.l. n. 4/2022. In relazione agli accordi quadro di lavori, disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel

rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dall'articolo sono quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

L'articolo 28 istituisce lo strumento dei **Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese**, intervenendo sul [decreto-legge n. 152/2021](#) per promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione mediante la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", tra Università e imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche; alle università che promuovono tali Patti è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. L'ambito elettivo di applicazione è quello delle discipline STEM. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione si esaurisce entro il 15 novembre 2022. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Nel decreto sono previste **misure a favore di imprese esportatrici** all' articolo 29, che estende il sostegno già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal [decreto-legge n. 14/2022](#) e alle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina, in considerazione dell'aumento dei prezzi anche dei semilavorati e dei trasporti.

Le risorse del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. E' consentito l'accesso ai finanziamenti agevolati del fondo, per patrimonializzazione, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del totale del finanziamento. La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo, inoltre, prevede alcune modifiche all'articolo 21 della legge 30 dicembre, n. 240, riguardante il comitato nazionale per la valutazione della ricerca, al fine di rafforzare la sua attività, viene inoltre aggiunto alla suddetta legge l'art. 21-bis, in merito alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE.

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Il titolo II postula in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie. L'articolo 30, il primo del Capo I, prevede semplificazioni procedurali in materia di investimenti e conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. In particolare:

Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, compresa l'indizione della conferenza di servizi decisoria e della conferenza di servizi preliminare, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Se il Ministero dello sviluppo economico non adotta gli atti e provvedimenti di cui sopra, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

In merito all'articolo 30-bis sono previste semplificazioni in materia di telecomunicazioni, nello specifico sono apportate modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [d.lgs. 1 agosto 2003, n.259](#), tra cui:

- **articolo 44** (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
- **articolo 47** (Impianti temporanei di telefonia mobile)
- **articolo 51** (Pubblica Utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale)
- **articolo 55** (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)

L'articolo 31 riconosce un'**indennità a favore dei lavoratori dipendenti**, erogata una tantum, del valore di 200 euro, ad eccezione dei lavoratori domestici. Per ottenere il

beneficio è richiesto che il lavoratore non sia titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità ed altre tipologie) e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 abbia beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della [legge n. 234/2021](#) per almeno una mensilità (0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico. L'una tantum è riconosciuta tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto in analisi. L'indennità, che spetta una sola volta anche in caso di titolari di più rapporti di lavoro, non concorre alla formazione del reddito. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato con l'INPS, attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del [decreto-legge n. 269/2003](#), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS stesso.

L'articolo 33 prevede l'istituzione del **Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi** con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 33-bis proroga l'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriali complessa fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri, valutati in 1,4 milioni di euro, derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Per quel che riguarda l'articolo 34-bis apporta delle modifiche all'articolo 4 comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riguardante il **Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale**. Nello specifico è inserito il comma 9-ter:

"Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua."

L'articolo 37 prevede un incremento di 100 milioni di euro, per l'anno in corso, il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**.

L'articolo 38 intende garantire la completa ed efficace **attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** riguardanti la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Nello specifico, al fine di attuare il progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni attraverso lo «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, affidando l'erogazione dei suddetti servizi a Poste Italiane che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio e si applica la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia.

L'ultimo articolo del Capo I, il 39, provvede a razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

CAPO II - MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Il Capo II prevede una serie di misure in favore degli enti territoriali, nello specifico:

- Art. 40 - Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali;
- Art. 41 - Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto;
- Art. 42 - Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città;
- Art. 43 - Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

CAPO III - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

In merito al Capo III prevede a postulare in merito alle disposizioni in relazione alla crisi Ucraina. Per contenere i danni all'economia e alla popolazione ucraina e fronteggiare le spese per il finanziamento dell'amministrazione pubblica, l'Ucraina necessita di sostanziali risorse e finanziamenti dagli altri Paesi. In linea con lo sforzo profuso dai principali partner internazionali, la misura, all'art. 47, dispone che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro. Si dispone in ordine alla destinazione d'uso dei fondi e si stabiliscono criteri generali tra cui la stabilità macroeconomica. Il comma 16 stabilisce le modalità di

attuazione. Per la gestione degli interventi indicati è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al MEF e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla convenzione prevista. Il MEF di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti. Inoltre, si prevede che i rimborsi dei prestiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli altri articoli del capo postulano in merito a:

- Art. 44 - Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al DPCM del 28 marzo 2022;
- Art. 45 - Misure per l'attività di emergenza all'estero;
- Art. 46 - Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini;
- Art. 48 - Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa.

L'articolo 48-bis prevede ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, nello specifico sono modificati:

- l'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, riguardante Compiti dell'Agenzia del Demanio in materia di beni congelati;
- l'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233,

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

In merito al Capo IV questo dispone i provvedimenti in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, In particolare, l'articolo 49 prevede disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e dell'INPS. Nel dettaglio, la misura provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50%, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022.

Il provvedimento, inoltre, modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità che le convenzioni-quadro possano essere stipulate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti, ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori.

Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei

lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Gli altri articoli del capo postulano in merito a:

- 50 - Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato
- 51 - Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
- 52 - Misure in materia di società pubbliche
- 53 - Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana
- 54 - Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Il Capo V contiene gli articoli riguardanti le disposizioni transitorie, finali e finanziarie, l'articolo 55 postula sul contributo straordinario contro il caro bollette e aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

Le disposizioni in materia del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono affidate all'articolo 56, che incrementa in termini di competenza di 1500 milioni per il 2025 la dotazione del Fondo 2021-2027 e detta disposizioni relativamente alle modalità di imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020.

L'articolo 57 e 58 contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e finanziarie.

Mentre l'articolo 58-bis inserisce la clausola di salvaguardia, che decreta che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.